



LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 28 12 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12 1 1994 N. 2

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.

ARTICOLO 1

(Modifica dell' articolo 11)

1. L' articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 e' sostituito dal seguente

" Articolo 11 (Aggiunta di articolo)

1. Dopo l' articolo 18 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e' inserito il seguente

" Articolo 18 bis (Disposizioni urbanistiche)

1. In sede di formazione o di revisione dello strumento urbanistico generale a norma della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7 come modificata dalla legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 i comuni sono tenuti a dettare la disciplina urbanistico - edilizia delle strutture ricettive che fondandosi su di una preventiva analisi della capacita' ricettiva complessiva del comune alla luce sia della esistente dotazione sia dei prevedibili fabbisogni futuri contiene in ogni caso la specifica ripartizione percentuale della suddetta capacita' ricettiva fra le diverse categorie di strutture ricettive realizzabili nelle zone omogenee del territorio comunale con la individuazione delle singole quote da destinare ai vari tipi di aziende che sostituiscono la ricettivita' alberghiera e quella all' aria aperta. 2. La realizzazione di aziende ricettive sia alberghiere che all' aria aperta e' assentita dal Sindaco in conformita' alla disciplina urbanistico - edilizia all' uopo stabilita nello strumento urbanistico generale del comune interessato a norma del comma 1. 3. Il mutamento di una struttura ricettiva gia' esistente in una di quelle previste dalla presente legge fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 16 e' assentito dal Sindaco mediante rilascio del prescritto titolo edilizio in conformita' alla disciplina urbanistico - edilizia di cui al comma 1 e fino alla concorrenza in ogni caso delle percentuali sopra indicate."

ARTICOLO 2

(Modifica dell' articolo 15)

1. I commi 4 5 e 6 dell' articolo 15 della legge regionale 28 marzo 1993 n. 7 sono sostituiti dai seguenti: "

4. Fino a quando non si addiuvino in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico generale all' adeguamento o all' integrazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall' articolo 18 bis della legge regionale 4 marzo 1982 n° 11 i comuni sono tenuti ad effettuare puntuali analisi della capacita' ricettiva complessiva comunale riferita alle dotazioni esistenti ed a quelle previste nello strumento urbanistico generale vigente da raffrontare con i prevedibili fabbisogni futuri e quindi a formulare un programma contenente la specifica ripartizione percentuale della suddetta capacita' ricettiva fra le diverse categorie di strutture ricettive con la individuazione delle singole quote da destinare ai vari tipi di aziende che costituiscono le ricettivita' alberghiera e all' aria aperta. 4 bis. Il programma di cui al comma 4 accompagnato da una relazione illustrativa e dai necessari elaboratori tecnici esplicativi e' approvato dal

Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine il programma si intende approvato. 5. In attesa dell' adeguamento o dell' integrazione di cui al comma 4 non sono assentibili: a) i mutamenti di tipologia delle aziende ricettive esistenti ad eccezione dei casi di cui all' articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e con i limiti ivi indicati; b) la realizzazione di nuove strutture ricettive fatta eccezione per quelle costituite da alberghi o campeggi da assentire comunque nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia vigente nella zona di intervento. 6. I parchi per vacanza sono esclusi da ogni forma di incentivazione."

ARTICOLO 3

(Deroghe)

1. Sono fatte salve dall' applicazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti nell' articolo 15 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 gli interventi edilizi che alla data del 25 febbraio 1993 risultavano previsti in strumenti urbanistici attuativi già approvati e divenuti efficaci nonché quelli alla stessa data già esistenti mediante rilascio del prescritto titolo edilizio ancorché i relativi favori non siano stati iniziati al momento di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4

(Urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 28 dicembre 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0062

___Boll__Uff__Num:02

___Boll__Uff__Anno:1994